



CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

N. del Registro 7

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - L. 27/12/2013 N. 147 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.-

Nell'anno **duemiladiciasette** il giorno **mercoledì 29** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, nell'apposita sala del Palazzo Civico di Cividale, in seguito ad avviso scritto regolarmente recapitato ai Signori Consiglieri ed inviato all'autorità di controllo, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria di prima convocazione.

Componente		Presente/Assente
BALLOCH rag. Stefano	Sindaco	Presente
RUOLO p.a. Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
ZAPPULLA p.az. Angela	Componente del Consiglio	Presente
COCEANO p.i. Stefano	Componente del Consiglio	Presente
COZZI p.a. Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
NOVELLI p.a. Roberto	Componente del Consiglio	Presente
CANTARUTTI sig. Davide	Componente del Consiglio	Assente
BRINIS rag. Catia	Componente del Consiglio	Presente
MIANI sig. Elia	Componente del Consiglio	Presente
BERNARDI dott.ssa Daniela	Vice Sindaco	Presente
COZZI dott.ssa Rita	Componente del Consiglio	Presente
IUSSA sig. Mario	Componente del Consiglio	Presente
PESANTE geom. Flavio	Componente del Consiglio	Presente
MARTINA ing. Massimo	Componente del Consiglio	Presente
NOVELLI dott.ssa Maria	Componente del Consiglio	Presente
STRAZZOLINI dott.ssa Paola	Componente del Consiglio	Presente
MARTINIS prof. Andrea	Componente del Consiglio	Presente
CHIABAI tss Claudia	Componente del Consiglio	Presente
BERNARDI dr. Guglielmo	Componente del Consiglio	Assente
PINTO dott. Domenico	Componente del Consiglio	Assente
CUMINI sig. Fabio	Componente del Consiglio	Presente

Presiede la seduta il sig. **BALLOCH rag. Stefano** nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Generale sig. **TOPATIGH dott. Gianfranco**.

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, tenuto conto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - dei seguenti pareri favorevoli:

Il responsabile tecnico: f.to p.az. **Monica BOREANAZ**

Il responsabile contabile: f.to dott.ssa **Enrica DI BENEDETTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, comma 639, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, abrogando contestualmente, al comma 704, l'applicazione del precedente Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) vigente per il solo anno 2013;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25/7/2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta unica comunale* nel territorio di questo Comune;

PREMESSO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2014 sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'annualità 2014;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal comma 169 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 le aliquote approvate con la sopra richiamata deliberazione si intendono prorogate anche per l'anno 2015;

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della L. 11/12/2016 n. 232, dispone che per le annualità 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI), alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

CONSIDERATO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale e di quelle ad essa assimilate ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21/3/2016 con la quale venivano confermate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI relativamente alle fattispecie rimaste imponibili per l'anno 2016;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione della TASI concorre alla copertura dei costi indivisibili erogati dal Comune come elencati all'art. 7.C del sopra citato *Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta unica comunale*;

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote applicabili ai fini del tributo di cui trattasi per le fattispecie rimaste imponibili per l'anno 2017 e all'individuazione dei costi dei servizi indivisibili come desunti dal Bilancio di previsione per l'anno 2017 alla cui copertura parziale è diretto il gettito derivante dall'applicazione della TASI;

RICHIAMATA la L. 27/12/2013, n. 147, che in merito al nuovo tributo per i servizi indivisibili – TASI prevede, tra l'altro:

- all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677;

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO, nell'ambito delle facoltà impositive e regolamentari attribuite al Comune dalle disposizioni della citata L. 27/12/2013, n. 147 e tenuto conto di quanto previsto dal sopra richiamato comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208, di confermare per l'anno 2017, a titolo di tributo per i servizi indivisibili – TASI, le aliquote già determinate con deliberazione consiliare n. 21 del 25/7/2014 e confermate con deliberazione consiliare n. 8 del 21/3/2016 che qui vengono riportate per le fattispecie escluse dalle modifiche normative sopra richiamate:

FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la	1,00 per mille

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le determinazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA	1,00 per mille
ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA INDIVIDUATE FATTISPECIE	0,00 per mille

DATO ATTO che, determinando le aliquote come sopra specificato, il gettito TASI previsto per l'anno 2017 è pari ad € 39.000,00.= e garantisce il pareggio del bilancio di previsione 2017;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO altresì che l'art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

UDITI gli interventi svolti in aula consiliare;

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce ex art. 22 L. n. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, la L.R. n. 21/2003, i pareri e le attestazioni previsti dalla vigente normativa e lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli 12, 6 astenuti (Martina, Strazzolini, Chiabai, Cumini, Novelli M.C., Martinis), resi mediante alzata di mano:

DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2017:

FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le determinazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,00 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA	1,00 per mille
ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA INDIVIDUATE FATTISPECIE	0,00 per mille

2. di dare atto che il gettito complessivo di € 39.000,00 verrà introitato al Piano dei conti finanziario 1 – 1 – 1 -76 - 1 del Bilancio di previsione 2017 garantendo il pareggio del bilancio di previsione;
3. di dare atto che il gettito TASI è diretto alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili come desunti dal Bilancio di previsione per l'anno 2017 e riportati **nell'allegato "A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come previsto dall'art. 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147.-

MB/mb

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
f.to TOPATIGH dott. Gianfranco

IL PRESIDENTE
f.to BALLOCH rag. Stefano

Allegati:

A) Servizi indivisibili e relativi costi da Bilancio di Previsione 2017.

In corso di pubblicazione all'Albo Municipale per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2017 al 20/04/2017 inclusi.

Cividale del Friuli, 06/04/2017

L'impiegato responsabile
p.az. Franca MARCOLINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cividale del Friuli, 06/04/2017

L'impiegato responsabile
p.az. Franca MARCOLINI